I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 389/82 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1982

concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che ai termini del protocollo sopra citato, per stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture a livello dell'offerta e della commercializzazione, il regime di aiuti alla produzione va integrato con aiuti a favore delle associazioni di produttori e delle relative unioni

— costituite ad iniziativa dei produttori stessi,
— che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione,
— riconosciute dallo Stato membro in questione ;

che inoltre, a norma del suddetto protocollo, spetta al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adottare le regole generali del regime sopra menzionato ;

considerando che in primo luogo occorre determinare le condizioni precise di riconoscimento atte a garantire che le associazioni e relative unioni soddisfino, soprattutto per quanto riguarda la durata e l'efficacia della loro azione, ai requisiti fissati dal predetto protocollo ; che a questo scopo le condizioni debbono comportare, in particolare, una concentrazione totale dell'offerta e un'adeguata disciplina della produzione e della commercializzazione, nonché le disposizioni necessarie per garantire che la composizione delle associazioni e relative unioni sia abbastanza stabile e sia assicurata una sufficiente attività economica ;

considerando che occorre altresì determinare la natura e l'importo degli aiuti accordati alle associazioni e relative unioni ; che la concessione di aiuti destinati a coprire le spese di costituzione e funzionamento amministrativo dei primi tre anni e la concessione di aiuti agli investimenti necessari all'esercizio dei loro compiti, in particolare in ordine all'offerta e alla commercializzazione, può costituire un incentivo appropriato alla creazione di associazioni ed unioni conformemente alle condizioni richieste ; che, al fine di garantire l'applicazione del regime previsto in tutte le regioni della Comunità in cui ciò si renda necessario, è opportuno rendere obbligatoria la concessione degli aiuti summenzionati ;

considerando che, per gli aiuti di costituzione e di funzionamento amministrativo, è opportuno limitare ad un importo globale massimo l'aiuto concesso alle unioni per tener conto del fatto che ciascuna delle associazioni aderenti ha già beneficiato o beneficia ancora degli aiuti per la costituzione e il funzionamento amministrativo ; che è opportuno, inoltre, fissare in modo preciso e appropriato il livello degli aiuti da concedere alle organizzazioni preesistenti all'istituzione del regime previsto, nonché il livello degli aiuti da concedere in caso di fusione di organizzazioni già conformi alle condizioni richieste ;

considerando che nel settore degli aiuti agli investimenti occorre prevedere che essi riguardino strutture destinate ad essere utilizzate dalle associazioni o dalle relative unioni o, in comune, dai loro soci ; che occorre altresì accertarsi che essi contribuiscano ad un miglioramento coerente delle strutture esistenti ; che è pertanto opportuno prevedere che gli aiuti siano concessi nel quadro di programmi comportanti un'analisi approfondita della situazione del settore e del miglioramento previsto, elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione nel quadro di

(1) GU n. C 272 del 24. 10. 1981, pag. 4.
(2) GU n. C 327 del 14. 12. 1981, pag. 120.

una procedura che comporti una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ; che tale cooperazione può essere assicurata in modo adeguato nell'ambito del comitato permanente delle strutture agricole istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola [1] ;

considerando che, per subordinare le spese comunitarie connesse con l'applicazione del regime previsto a regole finanziarie e a procedure adeguate, è necessario applicare in questo settore di carattere specificatamente agricolo, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 [3] ;

considerando che occorre determinare la durata prevista, nonché il costo previsionale dell'intervento comunitario ; che una durata di cinque anni e un costo previsionale globale di 14 milioni di ECU possono contribuire efficacemente al miglioramento della struttura dell'offerta di cotone e all'adattamento di questa produzione alle esigenze del mercato ;

considerando che la Commissione deve essere in grado di controllare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per l'applicazione del regime previsto ne rispettino le condizioni ; che essa deve essere inoltre in grado di valutare ogni anno i risultati pratici dell'applicazione del predetto regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Disposizioni concernenti la costituzione e i compiti delle associazioni di produttori e delle relative unioni nonché gli aiuti all'avviamento loro concessi nel settore del cotone

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per associazione di produttori qualsiasi organizzazione di produttori di cotone in massa, della voce 55.01 della tariffa doganale comune, che è stata costituita su iniziativa degli stessi produttori con lo scopo, in particolare :

— di promuovere la concentrazione dell'offerta,

— di adattare l'offerta alle esigenze del mercato,

e riconosciuta dallo Stato membro interessato in virtù dell'articolo 2.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per unione qualsiasi organizzazione composta da associazioni di produttori che persegue gli stessi obiettivi di queste ultime e che è stata riconosciuta dallo Stato membro in virtù dell'articolo 2.

Articolo 2

1. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le relative unioni, comprese le associazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, che ne presentino domanda e che rispondano alle seguenti condizioni :

a) prevedere nei loro statuti, per i produttori aderenti alle associazioni e per le associazioni aderenti all'unione, l'obbligo :

— di fornire, in materia di raccolti e di disponibilità, le informazioni chieste dall'associazione o dall'unione ;

— di applicare, in materia di produzione o di commercializzazione, le regole adottate rispettivamente dall'associazione o dall'unione ;

— di commercializzare la totalità della loro produzione tramite l'associazione o l'unione.

Tuttavia :

— quest'ultimo obbligo non si applica alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della loro adesione all'associazione, a condizione che detta associazione sia stata informata, prima dell'adesione, della portata e della durata degli obblighi contratti ;

— l'associazione o l'unione hanno la facoltà di autorizzare i loro soci ad effettuare direttamente, su base di contratto, la commercializzazione di una parte della produzione in base alle regole che esse determinano e di cui controllano l'applicazione ;

b) svolgere un'attività economica sufficiente ; a tal fine, esse devono :

— rappresentare almeno 10 produttori se si tratta di associazioni e 50 associazioni se si tratta di unioni,

— controllare un volume di produzione di cotone non sgranato pari almeno a 175 tonnellate se si tratta di associazioni e a 10 000 tonnellate se si tratta di unioni.

Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui sopra :

— le associazioni di produttori costituite in Sicilia devono controllare un volume annuo di produzione pari almeno a 100 tonnellate di cotone non sgranato,

— le unioni costituite in Italia devono rappresentare le associazioni di produttori esistenti in ogni regione di produzione,

[1] GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.
[2] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

— le unioni costituite nella Grecia continentale occidentale e nord-orientale possono, previo accordo della Commissione, rappresentare le associazioni di produttori esistenti in ciascuna di dette regioni qualora, in caso contrario, a motivo delle difficoltà di spostamento risultanti dalla situazione della rete delle vie di comunicazione, il buon funzionamento di dette unioni non potesse essere garantito;

c) avere personalità giuridica o possedere la capacità giuridica necessaria per essere, secondo la legislazione nazionale, soggetti di diritti e di obblighi;

d) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'associazione o all'unione che lo desiderino possano recedere:

— dopo aver partecipato all'associazione o all'unione, per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima,

— a condizione che ne avvisino per iscritto l'associazione o l'unione almeno dodici mesi prima.

Tali disposizioni si applicano senza pregiudizio delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che hanno lo scopo di proteggere, in casi determinati, l'associazione o l'unione o i loro creditori contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un aderente ovvero di impedire il recesso di un aderente durante l'esercizio finanziario;

e) tenere, per le attività che formano oggetto del riconoscimento, una contabilità separata. Quest'ultima, come quella relativa ad altre attività dell'associazione o dell'unione, è destinata in particolare a permettere il calcolo degli aiuti previsti all'articolo 4 nonché a verificare l'utilizzazione di questi ultimi e di quelli previsti all'articolo 5;

f) non avere una posizione dominante sul mercato comune;

g) escludere per l'insieme della loro attività qualsiasi discriminazione tra produttori che sia contraria al funzionamento del mercato comune e alla realizzazione degli obiettivi generali del trattato e, in particolare, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

2. La commercializzazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), concerne le seguenti operazioni relative al prodotto di cui all'articolo 1:

— concentrazione dell'offerta,

— preparazione per la vendita,

— offerta ad acquirenti all'ingrosso.

Articolo 3

1. Gli Stati membri:

— decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda;

— comunicano alla Commissione, nel termine di due mesi, qualsiasi decisione di concessione, di rifiuto o di revoca del riconoscimento.

2. Il riconoscimento di un'associazione di produttori o di un'unione è revocato:

a) qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dal presente regolamento non siano stati o non siano più soddisfatti;

b) qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee;

c) qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare;

d) qualora la Commissione constati che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è applicabile agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concertate di cui al paragrafo 3.

Nel caso previsto alla lettera c), la revoca del riconoscimento ha effetto retroattivo e gli aiuti concessi a norma degli articoli 4 e 5 vengono recuperati.

3. Qualora la Commissione constati che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è applicabile ad accordi, decisioni o pratiche concertate:

— mediante cui le persone specificate all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, si uniscono in un'associazione conforme alle condizioni del presente regolamento o le associazioni in un'unione conforme alle condizioni del presente regolamento, oppure,

— mediante cui vengono stabilite o attuate le norme comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),

una decisione in merito si applica soltanto a decorrere dalla data in cui è avvenuta la constatazione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri interessati accordano alle associazioni e alle unioni, per i tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti destinati a incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento amministrativo. L'importo di tali aiuti può essere corrisposto per un periodo di cinque anni.

2. L'importo degli aiuti accordati alle associazioni di produttori rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno:

a) è pari al massimo al 3 %, al 2 % e all'1 % del valore dei prodotti:

— provenienti dalle associazioni di produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e

— a cui si riferisce il riconoscimento e la commercializzazione;

b) non può tuttavia superare il 60 %, il 40 % e il 20 % delle spese effettive di costituzione e di funzionamento amministrativo.

3. L'importo degli aiuti accordati alle unioni :

a) è pari, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, al 60 %, al 40 % e al 20 % delle spese effettive di costituzione e di funzionamento amministrativo ;

b) non può tuttavia superare un importo globale di 50 000 ECU.

4. Il valore dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato annualmente su base forfettaria in funzione :

— del volume commercializzato ogni anno conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino ;

— dei prezzi medi ottenuti alla produzione.

5. Le spese effettive di costituzione e di funzionamento amministrativo ai sensi del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettera a), sono determinate in conformità del regolamento (CEE) n. 2084/80 (1).

6. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi :

a) alle associazioni e alle unioni costituite anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, soltanto nella misura delle spese supplementari dovute al loro adattamento alle condizioni di cui all'articolo 2 ;

b) alle associazioni e alle unioni derivate da organizzazioni preesistenti, già conformi alle condizioni del presente regolamento soltanto :

— se risultano da una fusione che consente di conseguire in modo migliore gli obiettivi di cui all'articolo 1,

— nella misura delle spese inerenti alla loro costituzione (spese per lavori preparatori e stesura dell'atto costitutivo e dello statuto).

TITOLO II

Aiuti agli investimenti di cui possono beneficiare le associazioni di produttori e le relative unioni

Articolo 5

1. Al fine di contribuire al miglioramento delle strutture a livello dell'offerta e della commercializzazione e alla standardizzazione e al miglioramento della qualità, gli Stati membri concedono alle associazioni di produttori e alle unioni, costituite a norma dell'articolo 2, aiuti agli investimenti :

a) necessari per

— l'applicazione delle regole comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino ;

— la commercializzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino,

e concernenti in particolare il raccolto, la sgranatura, l'immagazzinamento e il condizionamento ;

b) destinati ad essere utilizzati dall'associazione o dall'unione o, in comune, dai loro aderenti ;

c) che si inseriscono in programmi approvati in virtù dell'articolo 8.

2. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 sono pari al massimo al 50 % del costo degli investimenti realizzati.

Articolo 6

1. I programmi sono volti allo sviluppo e alla razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del cotone. Essi sono elaborati dagli Stati membri e si applicano ad una parte o all'insieme del loro territorio.

2. I programmi comportano almeno i seguenti dati :

a) delimitazione dell'area geografica e delle attività interessate ;

b) situazione iniziale e tendenze che possono esserne desunte, in particolare per quanto riguarda :

— la produzione del cotone (quantità, superficie, importanza relativa sulla produzione totale, strutture, situazione esistente a livello della meccanizzazione) ;

— gli sbocchi e le loro prospettive ;

— la situazione esistente a livello dell'offerta, della commercializzazione e della preparazione per la vendita e in particolare le capacità delle imprese interessate (ivi comprese le imprese di sgranatura) ;

c) necessità cui risponde il programma e obiettivi dello stesso, in particolare :

— capacità da raggiungere globalmente e per regione interessata, suddivise per vari tipi d'investimento e scaglionate nel tempo ;

— criteri di redditività previsti ;

d) effetti del programma sul reddito delle aziende agricole dell'area geografica interessata ;

e) mezzi per conseguire gli obiettivi del programma, in particolare : importo globale degli investimenti (compreso il metodo di calcolo), distinzione fra l'importo destinato all'ammodernamento e quello destinato allo sviluppo, nonché tra gli importi destinati ai vari tipi di investimento e alle varie regioni interessate ;

(1) GU n. L 203 del 5. 8. 1980, pag. 9.

f) percentuale dell'aiuto previsto dallo Stato membro a favore dei vari tipi di investimento;

g) durata prevista per la realizzazione del programma, che con dovrebbe superare un periodo di cinque anni.

Articolo 7

1. I programmi e i loro eventuali adeguamenti sono trasmessi alla Commissione dello Stato membro o dagli Stati membri nel cui territorio devono essere realizzati.

2. A richiesta della Commissione, lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad un programma forniscono, nel quadro delle informazioni richieste in virtù dell'articolo 6, ulteriori elementi di valutazione.

Articolo 8

1. Entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascun programma o dei suoi adeguamenti, la Commissione decide in merito alla loro approvazione secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], a condizione che siano forniti tutti i dati di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Al momento dell'approvazione di cui al paragrafo 1, la Commissione fissa, eventualmente d'accordo con lo Stato membro interessato, gli elementi essenziali che devono figurare nel rapporto di cui all'articolo 14, secondo trattino.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

Articolo 9

Le misure previste dai titoli I e II costituiscono azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 10

1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il presente regolamento sarà riesaminato dal Consiglio, su proposta della Commissione e sulla base di un rapporto della Commissione sui risultati della sua applicazione.

3. La previsione di spesa globale dell'azione comune di cui al titolo I a carico del Fondo, sezione orientamento, ammonta a 2 milioni di ECU.

4. La previsione di spesa globale dell'azione comune di cui al titolo II a carico del Fondo, sezione orientamento, ammonta a 12 milioni di ECU.

5. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è applicabile al presente regolamento.

Articolo 11

1. Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dai titoli I e II sono imputabili al Fondo, sezione orientamento.

2. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 40 % delle spese imputabili.

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 12

1. Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dagli Stati membri nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° maggio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. La Commissione può concedere acconti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 13

Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare, nell'ambito degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, misure supplementari di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o la cui entità superi gli importi massimi in esso stabiliti, sempreché dette misure vengano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 14

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione :

— le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla loro adozione ;

— un rapporto sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, ogni anno prima del 31 marzo e per la prima volta anteriormente al 31 marzo 1983.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER